

Legge regionale 08 novembre 2013 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari.

Art. 2

(Modifica all'articolo 8 della legge regionale 2/2000 concernente l'Ufficio di collegamento della Regione a Bruxelles a supporto del Consiglio regionale)

1. Dopo il comma 77 dell'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), è inserito il seguente:

<<77 bis. Per le medesime finalità di cui al comma 73 l'Ufficio, altresì, assicura il supporto al Consiglio regionale e alle sue articolazioni.>>.